DELIBERAZIONE 12 GIUGNO 2015 278/2015/S/EFR

IRROGAZIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIVO-PECUNIARIE PER MANCATO CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO DI RISPARMIO DI ENERGIA PRIMARIA ANNO 2010 E PER MANCATA COMPENSAZIONE DELL'OBIETTIVO DI RISPARMIO DI ENERGIA PRIMARIA ANNO 2009

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

Nella riunione del 12 giugno 2015

VISTI:

- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- l'art. 2, comma 20, lett. c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- l'art. 11 *bis*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- l'art. 45 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115;
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 20 luglio 2004, recante "Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164" (di seguito: decreto ministeriale 20 luglio 2004);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 21 dicembre 2007, recante "Revisione e aggiornamento dei decreti 20 luglio 2004, concernenti l'incremento dell'efficienza energetica degli usi finali di energia, il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili" (di seguito: decreto ministeriale 21 dicembre 2007);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 23 maggio 2006, n. 98/06, recante "Criteri e modalità per la verifica di conseguimento degli obiettivi specifici di risparmio energetico in capo ai distributori obbligati ai sensi dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 e direttive alla società Gestore del mercato elettrico S.p.A. in materia di emissione

- e annullamento dei titoli di efficienza energetica" e successive modifiche ed integrazioni (di seguito: deliberazione 98/06);
- la deliberazione dell'Autorità 15 dicembre 2008, EEN 35/08, recante "Determinazione degli obiettivi specifici di risparmio di energia primaria nell'anno 2009 in capo ai distributori di energia elettrica e di gas naturale soggetti agli obblighi di cui ai decreti ministeriali 20 luglio 2004 come modificati e integrati dal decreto ministeriale 21 dicembre 2007", come successivamente modificata e integrata dalla deliberazione 2 marzo 2009, EEN 2/09 (di seguito: deliberazione EEN 35/08);
- la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2009, EEN 25/09, recante "Determinazione degli obiettivi specifici di risparmio di energia primaria nell'anno 2010 in capo ai distributori di energia elettrica e di gas naturale soggetti agli obblighi di cui ai decreti ministeriali 20 luglio 2004 come modificati e integrati dal decreto ministeriale 21 dicembre 2007", come successivamente modificata ed integrata dalla deliberazione 11 gennaio 2010, EEN 1/10 (di seguito: deliberazione EEN 25/09);
- la deliberazione dell'Autorità 2 settembre 2010, EEN 12/10 (di seguito: deliberazione EEN 12/10);
- la deliberazione dell'Autorità 28 luglio 2011, VIS 80/11 (di seguito: deliberazione VIS 80/11).

FATTO

- Con deliberazione VIS 80/11, l'Autorità ha avviato, nei confronti di SI.DI.GAS

 Società Irpina Distribuzione Gas S.p.A. (di seguito: SI.DI.GAS o società), un procedimento per accertare la violazione dell'art. 11, comma 1, del decreto ministeriale 20 luglio 2004, dell'art. 3, della deliberazione 98/06, dell'art. 3, comma 2, della deliberazione EEN 35/08 (modificata con deliberazione EEN 2/09), dell'art. 5, comma 3, del decreto ministeriale 21 dicembre 2007 e dell'art. 3, comma 2, della deliberazione EEN 25/09 (modificata con la deliberazione EEN 1/10) ed irrogare la relativa sanzione pecuniaria.
- 2. In particolare, la società non ha trasmesso all'Autorità, entro il termine del 31 maggio 2011, né il 60% di titoli di efficienza energetica (di seguito anche TEE) corrispondenti al suo obiettivo specifico relativo all'anno d'obbligo 2010, né i titoli necessari alla compensazione dell'inadempienza dell'obiettivo specifico relativo all'anno d'obbligo 2009.
- 3. La società, con nota 19 settembre 2011 (prot. Autorità 23739), ha chiesto di essere sentita in audizione finale. Con la medesima nota la società ha chiesto di poter accedere agli atti del procedimento, accesso consentito con nota 28 settembre 2011 (prot. 24722).
- 4. Con nota 12 settembre 2012 (prot. 27469), il Responsabile del procedimento ha comunicato le risultanze istruttorie.
- 5. La società, in luogo di partecipare all'audizione finale innanzi al Collegio per la quale era stata convocata con lettera 13 dicembre 2012 (prot. 41231), ha inviato

osservazioni con nota 12 febbraio 2013 (prot. Autorità 5780), rinunciando all'audizione stessa.

VALUTAZIONE GIURIDICA

- 6. L'art. 3, comma 2, della deliberazione EEN 35/08, come modificato dalla deliberazione EEN 2/09, fissa gli obiettivi specifici di risparmio di energia primaria a carico dei distributori di gas naturale obbligati nell'anno 2009.
- 7. L'art. 3, comma 2, della deliberazione dell'Autorità EEN 25/09, come modificato dalla deliberazione EEN 1/10, fissa gli obiettivi specifici di risparmio di energia primaria a carico dei distributori di gas naturale obbligati nell'anno 2010.
- 8. In base ai criteri definiti dal decreto ministeriale 21 dicembre 2007 la quota degli obiettivi posti in capo ad ogni distributore obbligato è determinata dal rapporto tra la quantità di gas naturale distribuito ai clienti finali allacciati alla sua rete e quella complessivamente distribuita dai soli distributori obbligati.
- 9. L'art. 11, comma 1, del decreto ministeriale 20 luglio 2004 prevede che entro il termine del 31 maggio di ciascun anno, a decorrere dal 2006, le imprese di distribuzione trasmettano all'Autorità i TEE relativi all'anno precedente ai fini della verifica di conseguimento degli obiettivi di risparmio energetico.
- 10. L'art. 5, comma 1, del decreto ministeriale 21 dicembre 2007 prevede che l'Autorità verifichi che ciascuna impresa di distribuzione possegga i titoli corrispondenti all'obiettivo annuo a ciascuna di esse assegnato maggiorato di eventuali quote aggiuntive derivanti dalle compensazioni di cui al comma 3 del medesimo articolo.
- 11. Il comma 3, del citato art. 5 del decreto ministeriale 21 dicembre 2007 prevede che "(...) qualora in ciascuno degli anni d'obbligo, il distributore di energia elettrica o gas naturale consegua una quota d'obiettivo di propria competenza pari o superiore al 60%, può compensare la quota residua nell'anno successivo senza incorrere nelle sanzioni di cui al comma 2. Tali sanzioni si applicano in ogni caso, qualora il distributore consegua una quota dell'obiettivo di sua competenza inferiore al 60%, fermo restando l'obbligo di compensazione della quota residua entro l'anno successivo".
- 12. L'art. 3, comma 1, della deliberazione 98/06 nel disciplinare la "consegna dei titoli di efficienza energetica ai fini della verifica dell'obiettivo specifico aggiornato annuale" prevede che "dal 1 gennaio al 31 maggio di ogni anno (anno n), ogni distributore obbligato comunica all'Autorità, mediante un'unica comunicazione, quanti dei titoli registrati alla data della comunicazione sul suo conto proprietà, distinti per tipologia, egli vuole utilizzare ai fini della verifica del conseguimento del proprio obiettivo specifico aggiornato".
- 13. L'art. 3, comma 3, lett. d), della deliberazione 98/06 prevede che "a partire dall'anno 2009, nella comunicazione di cui al comma 3.1 il distributore deve indicare quali e quanti titoli consegna: i) ai fini della verifica di conseguimento dell'obiettivo specifico a suo carico nell'anno n-1; ii) ai fini della

- compensazione dell'eventuale inadempienza dell'obiettivo specifico a suo carico nell'anno n-2".
- 14. L'art. 11, comma 4, del decreto ministeriale 20 luglio 2004, successivamente sostituito dall'articolo 5, comma 2, del citato decreto ministeriale 21 dicembre 2007 e l'art. 7, comma 4, del decreto legislativo 115/08 prevedono che in caso di inottemperanza, l'Autorità applica le sanzioni di cui alla legge 481/95.
- 15. SI.DI.GAS non avendo trasmesso, entro il termine del 31 maggio 2011, alcuna comunicazione utile alla verifica, da un lato, del possesso di almeno il 60% di TEE corrispondenti all'obiettivo specifico relativo all'anno d'obbligo 2010 e, dall'altro, della compensazione dell'inadempienza dell'obiettivo specifico relativo all'anno 2009 e non avendo provveduto entro quella data all'acquisto dei medesimi titoli ha violato l'art. 11, comma 1, del decreto ministeriale 20 luglio 2004, l'art. 5, comma 3, del decreto ministeriale 21 dicembre 2007 e l'art. 3 della deliberazione 98/06, con ciò mostrando:
 - il mancato adempimento del 60% dell'obiettivo specifico di risparmio energetico relativo all'anno d'obbligo 2010 (fissato a suo carico nella misura complessiva di 5.642 TEE dall'art. 3, comma 2, della deliberazione dell'Autorità EEN 25/09, come modificata dalla deliberazione EEN 1/10);
 - la mancata compensazione dell'inadempienza dell'obiettivo specifico relativo all'anno d'obbligo 2009 (fissato a suo carico nella misura complessiva di 6.775 TEE dall'art. 3, comma 2, della deliberazione dell'Autorità EEN 35/08, come modificata dalla deliberazione EEN 2/09).
- 16. Ai fini del presente procedimento non assumono rilievo le deduzioni contenute nella memoria 12 febbraio 2013 (prot. Autorità 5780), con le quali SI.DI.GAS lamenta genericamente di trovarsi in una situazione di forza maggiore (ovvero nell'impossibilità di far fronte ai programmi di implementazione dell'assetto organizzativo e operativo necessari per conformarsi alla regolazione) a causa di imprecisate condotte che da tempo sarebbero tenute da soggetti terzi, nonché a causa di ulteriori non meglio specificate problematiche.
- 17. Quanto apoditticamente prospettato dalla società non integra alcuna delle cause di esclusione della responsabilità previste dall'art. 4 della legge 689/81. Peraltro le generiche difficoltà organizzative ed operative addotta dalla società difettano dei requisiti dell'imprevedibilità, inevitabilità e non superabilità delle circostanze medesime
- 18. Inoltre, come risulta dalle memorie depositate nell'ambito di altri procedimenti sanzionatori (procedimento avviato con deliberazione VIS 97/11 riunito al procedimento avviato con deliberazione 431/2012/S/gas), le questioni sollevate dalla società riguardano sostanzialmente l'inattendibilità dei dati di misura di gas ai punti di consegna (PdC) stante lo scostamento fra i volumi di gas immessi dal trasportatore, Snam Rete Gas S.p.A. (di seguito: SRG), negli impianti di distribuzione gestiti SI.DI.GAS e i volumi di gas da quest'ultima consegnati ai clienti finali: tale circostanza ad avviso della società imputabile a SRG avrebbe determinato le condotte illegittime ad essa contestate anche negli altri procedimenti avviati dall'Autorità. Tuttavia a prescindere dall'inoppugnabilità

- delle deliberazioni EEN 35/08 e EEN 25/09 con le quali l'Autorità ha posto tra gli altri in capo a SI.DI.GAS gli obiettivi specifici di risparmio di energia primaria per gli anni 2009 e 2010 come già rilevato da questa Autorità con deliberazione 414/2012/S/efr, l'eccepita inattendibilità dei dati di misura ai PdC e le successive verifiche promosse da SI.DI.GAS non inficiano i dati relativi alla quantità di gas distribuito alla clientela finale attraverso i punti di riconsegna dell'impianto di distribuzione.
- 19. Peraltro queste medesime circostanze fattuali (l'indisponibilità dei dati di misura del gas agli utenti dei PdR della rete di distribuzione come conseguenza di presunte condotte imputabili a terzi) è stata ancora una volta considerata irrilevante da questa Autorità con la deliberazione 70/2014/E/gas di accoglimento del reclamo di una società di vendita nei confronti di S.I.DI.GAS S.p.A..

QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE

- 20. L'articolo 11, della legge 689/81 prevede che la quantificazione della sanzione sia compiuta in applicazione dei seguenti criteri:
 - a) gravità della violazione;
 - b) opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
 - c) personalità dell'agente;
 - d) condizioni economiche dell'agente.

Mancato conseguimento dell'obiettivo di risparmio di energia primaria anno 2010

- 21. Sotto il profilo della *gravità della violazione*, SI.DI.GAS non ha rispettato norme finalizzate al perseguimento del risparmio energetico e alla tutela dell'ambiente. Si dà atto che la società non ha prodotto effetti pregiudizievoli nei confronti degli utenti finali del servizio.
- 23. Con riferimento all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione non risultano circostanze rilevanti.
- 24. Con riferimento alla *personalità dell'agente* occorre considerare che SI.DI.GAS si è resa responsabile di altre violazioni di provvedimenti dell'Autorità. In particolare la società è stata sottoposta ad un procedimento sanzionatorio per violazioni in materia tariffaria, avviato con deliberazione 177/04 e concluso con il pagamento in misura ridotta di cui all'art. 16 della legge 689/81 ed è stata, inoltre, sanzionata per violazioni in materia di qualità del servizio di distribuzione e di sicurezza gas con deliberazione VIS 5/09 e per inosservanza della disciplina dei certificati bianchi con deliberazioni VIS 57/11 e 414/2012/S/efr.
- 25. In merito alle *condizioni economiche* dell'agente, si rileva che il fatturato realizzato nell'anno 2010 da Sidigas nello svolgimento dell'attività di

- distribuzione e misura del gas naturale è pari a circa euro 14.200.000 (quattordicimilioniduecentomila).
- 26. Gli elementi sopra evidenziati consentono pertanto di determinare la sanzione nella misura di euro 76.730 (settantaseimilasettecentotrenta).

Mancata compensazione dell'obiettivo di risparmio di energia primaria anno 2009

- 27. Sotto il profilo della *gravità della violazione*, SI.DI.GAS non ha rispettato norme finalizzate al perseguimento del risparmio energetico e alla tutela dell'ambiente. La violazione risulta ulteriormente aggravata dal venir meno dell'obbligo di raggiungimento dell'obiettivo di risparmio energetico a partire dal secondo anno successivo a quello dell'obbligo.
- 28. Si dà atto che la società non ha tratto indebiti vantaggi dal mancato conseguimento dell'obiettivo relativo all'anno 2009.
- 29. Con riferimento all'*opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione*, non risulta alcuna circostanza rilevante.
- 30. Per quanto riguarda il criterio della *personalità dell'agente*, si rinvia al paragrafo 24.
- 31. In marito alle *condizioni economiche dell'agente*, si rinvia al paragrafo 25.
- 32. Gli elementi sopra evidenziati consentono pertanto di determinare la sanzione nella misura di euro 367.100 (trecentosessantasettemilacento)

DELIBERA

- 1. di accertare la violazione, da parte di SI.DI.GAS, Società Irpina Distribuzione Gas S.p.A., nei termini descritti in motivazione:
 - dell' art. 11, comma 1, del decreto del Ministero delle Attività Produttive 20 luglio 2004, dell'art. 3 della deliberazione 98/06, dell'art. 3, comma 2, della deliberazione EEN 25/09 (come modificata dalla deliberazione EEN 1/10), con riferimento al mancato conseguimento, entro il 31 maggio 2011, di almeno il 60% dell'obiettivo di risparmio di energia primaria anno d'obbligo 2010;
 - dell'art. 3, comma 2, della deliberazione EEN 35/08 (come modificata dalla deliberazione EEN 2/09), dell'art. 3 della deliberazione 98/06 e dell'art. 5, comma 3 del decreto ministeriale 21 dicembre 2007, con riferimento alla mancata compensazione, entro il 31 maggio 2011, dell'obiettivo di risparmio di energia primaria anno d'obbligo 2009;
- 2. di irrogare, nei confronti di SI.DI.GAS, Società Irpina Distribuzione Gas S.p.A., ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95, dell'art. 5, comma 2, del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 21 dicembre 2007 e dell'art.

7, comma 4, del decreto legislativo 115/08, una sanzione amministrativa pecuniaria pari a:

- euro 76.730 (settantaseimilasettecentotrenta) per la violazione dell' art. 11, comma 1, del decreto del Ministero delle Attività Produttive 20 luglio 2004, dell'art. 3 della deliberazione 98/06, dell'art. 3, della deliberazione EEN 25/09 (come modificata dalla deliberazione EEN 1/10), con riferimento al mancato conseguimento, entro il 31 maggio 2011, di almeno il 60% dell'obiettivo di risparmio di energia primaria anno d'obbligo 2010;
- euro 367.100 (trecentosessantasettemilacento) per la violazione dell'art. 3 della deliberazione EEN 35/08 (come modificata dalla deliberazione EEN 2/09), dell'art. 3 della deliberazione 98/06, e dell'art. 5, comma 3 del decreto ministeriale 21 dicembre 2007, con riferimento alla mancata compensazione, entro il 31 maggio 2011, dell'obiettivo di risparmio di energia primaria anno d'obbligo 2009;
- 3. di ordinare, a SI.DI.GAS, Società Irpina Distribuzione Gas S.p.A., di pagare la suddetta sanzione entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alle Poste Italiane S.p.A., presentando il modello "F23" (recante codice ente "QAE" e codice tributo "787T"), come previsto dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237;
- 4. di avvisare che, decorso il termine di cui al precedente punto 3, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento (codice tributo "788T"); in caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all'articolo 27, comma 6, della legge 689/81 (codice tributo "789T");
- 5. di ordinare, a SI.DI.GAS, Società Irpina Distribuzione Gas S.p.A., di comunicare l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa di cui sopra all'Autorità, mediante l'invio di copia del documento attestante il versamento effettuato;
- 6. di notificare il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, a SI.DI.GAS, Società Irpina Distribuzione Gas S.p.A., Contrada Vasto 15, 83100 Avellino e all'avv. Giovanna De Santis con studio in Roma, via di San Sebastianello, n. 9, 00187 Roma e di comunicarlo al Ministero dello Sviluppo Economico, via Molise 2, 00187 Roma, gabinetto@pec.sviluppoeconomico.gov.it, al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, via Cristoforo Colombo 44, 00147 Roma, MATTM@pec.minambiente.it, al Gestore del mercato elettrico, Viale Maresciallo Pilsudski 122/124, gme@pec.mercatoelettrico.org e alla Regione Campania, Via Santa Lucia 81, 80132 Napoli, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 21 dicembre 2007, nonché all'Agenzia delle Entrate -Direzione Regionale della Lombardia, Via Daniele Manin, 27, 20121 Milano, dr.lombardia.gtpec@pce.agenziaentrate.it e di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

12 giugno 2015

 $\begin{array}{c} {\it IL\ PRESIDENTE} \\ {\it Guido\ Bortoni} \end{array}$